

5947/07
Dep. 1756/07

Sentenza n.
N. 9925/04 R.G.
N. Reg. Dep.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
IV Sezione Civile

Il Giudice Istruttore Dott. Laura Tragni, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

s e n t e n z a

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato
promossa con atto di citazione ritualmente notificato

da

[redacted] elettivamente domiciliata in
Milano, viale Coni Zugna n. 36 presso lo studio dell'Avv. Enrico Visciano che la
rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di citazione

- ATTRICE -

contro

[redacted]

rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo Benecchi del foro di Monza per delega a
margine della copia notificata dell'atto di citazione e di citazione in rinnovazione
ed elettivamente domiciliati c/o ATAP Milano

- CONVENUTI -

Conclusioni: come da fogli di seguito allegati.

Svolgimento del processo.

Con atto di citazione ritualmente notificato la signora [redacted] conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano i signori [redacted] [redacted] perchè, accertata la falsità della firma apposta alla procura speciale notarile rilasciata al [redacted] venisse ordinata al Conservatore la cancellazione della trascrizione dell'atto di vendita dell'immobile di via [redacted] di proprietà dell'attrice, stipulato in virtù di tale procura a favore della [redacted] con condanna dei convenuti al risarcimento dei danni per una somma non inferiore ad € 50.000,00.

Si costituivano in giudizio i convenuti contestando le domande di parte attrice e chiedendo in via pregiudiziale la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia del Giudice penale, nel procedimento rubricato a loro carico su iniziativa dell'attrice, in ordine all'asserita falsità della firma apposta in calce alla procura speciale e nel merito il rigetto delle domande attoree.

Il Giudice, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, concedeva i termini per il deposito di memorie ex art. 184 c.p.c. e, all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti a precisare le loro conclusioni.

Assegnati i termini per il deposito delle difese conclusionali, alla scadenza la causa è passata in decisione.

Motivi della decisione.

Le domande proposte da [redacted] vanno respinte.

L'attrice invero ha chiesto che venisse accertata la falsità della firma apposta in calce alla procura speciale rilasciata il 4/3/2002 per atto Notaio Bucolo in favore di [redacted] affinché lo stesso in nome e per conto della [redacted] desse a vendere alla [redacted] riservando per se stessa l'usufrutto, la nuda proprietà dell'appartamento sito in Milano alla via [redacted] il prezzo di € 36.000,00.

Orbene, ai sensi dell'art. 2700 c.c., l'atto pubblico redatto dal Notaio fa fede *fino a querela di falso* relativamente alla provenienza del documento dal pubblico

ufficiale che l'ha formato, alle dichiarazioni rese al medesimo ed agli altri fatti che lo stesso attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti.

Il che vuol dire che solo con la querela di falso, espressamente disciplinata negli artt. 221 e segg. c.p.c., si possono contestare le risultanze dell'atto pubblico e cioè quelle risultanze cui la legge attribuisce efficacia di prova legale.

L'attrice non si è avvalsa di tale strumento costituente l'unica iniziativa giudiziaria idonea a contestare la fede privilegiata attribuita all'atto pubblico e le risultanze estrinseche dello stesso al fine di paralizzarne l'efficacia probatoria.

Vero è che la ████████ ha presentato querela nei confronti degli odierni convenuti innanzi all'Autorità giudiziaria penale (peraltro archiviata dopo approfondita istruttoria che ha dimostrato l'infondatezza delle affermazioni sostenute dall'attrice smentendo in primo luogo la circostanza della sua asserita presenza in ospedale il giorno in cui venne rilasciata la procura presso lo studio del Notaio Bucolo in Novara) ma è altrettanto vero che il giudizio civile di falso ed il procedimento penale di falso, pur conducendo entrambi ad un'eliminazione dell'efficacia rappresentativa del documento risultato falso, sono sostanzialmente differenti tra loro: il primo tende soltanto a dimostrare la totale o parziale non rispondenza al vero di un determinato documento nel suo contenuto obiettivo o nella sua sottoscrizione; il secondo mira ad identificare l'autore, al fine di assoggettarlo alle pene stabilite dalla legge.

La querela di falso di cui all'art. 221 c.p.c. e la denuncia in sede penale hanno quindi funzioni diverse, salvo l'obbligo del giudice civile di sospendere il giudizio civile sulla querela allorchè sia iniziato il procedimento penale in relazione al disposto di cui all'art. 295 c.p.c. e, considerata l'efficacia propria della sentenza penale sul giudizio civile, ai sensi dell'art. 654 c.p.p. (Cass. 7/2/2006 n. 2524).

La mancata presentazione della querela impone pertanto il rigetto delle domande di parte attrice cui consegue, ex art. 2668 II comma c.c., l'ordine al Conservatore di cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva del presente giudizio.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P. Q. M.

Il Giudice Istruttore, in funzione di Giudice Unico, respinta ogni ulteriore, diversa e contraria istanza, difesa ed eccezione e definitivamente pronunciando sulle domande proposte da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] così provvede:

- 1) respinge le domande formulate dall'attrice;
- 2) ordina al competente Ufficio del Territorio (ex Conservatoria dei RR.II) di provvedere alla cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva del presente giudizio, con esonero da responsabilità;
- 3) condanna l'attrice a rifondere ai convenuti le spese di lite che si liquidano in complessivi € 7.172,09 di cui € 121,09 per spese, € 1.918,00 per diritti ed € 5.133,00 per onorari, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Così deciso in Milano, il 14 maggio 2007.

Il Giudice
Dott. Laura Tragni


